



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

Servizio Tecnico ed Urbanistico - tel. 0364737696

PEC: protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

e-mail: uff.tecnico@comune.vezzadoglio.bs.it

**CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(V.A.S.) RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO SUAP
RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI
SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/10 E S.M.I. PER
LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO
AGRICOLA ADIBITO A STALLA PER BOVINI (47
CAPI), IN LOCALITÀ RIVE, DA PARTE DELL'AZIENDA
AGRICOLA DUE ZETA DI ZAMPATTI LINO ANDREA**

**VERBALE DELLA SEDUTA
18 NOVEMBRE 2020**

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.09.2020 si è dato avvio al procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini (47 capi), in località Rive, da parte della azienda agricola Due Zeta di Zampatti Lino Andrea – unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

VISTO l'avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito web comunale e sul sito regionale SIVAS;

VISTA la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.09.2020 con la quale si è provveduto ad individuare, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:

- quale Autorità Proponente l'Azienda Agricola Due Zeta di Zampatti Lino Andrea di Vezza d'Oglio nella persona del titolare sig. Zampatti Lino Andrea;
- quale Autorità Procedente il Comune di Vezza d'Oglio nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico ed Urbanistico Geom. Silvio Rizzi;
- quale Autorità Competente l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica nella persona del Segretario Dott. Gregorini Fabio;
- i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i settori del pubblico interessati dall'iter decisionale;

RICHIAMATO l'avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del 14.10.2020 pubblicato all'albo pretorio online del comune di Vezza d'Oglio in data 14.10.2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0003759/2020 del 15.10.2020 con la quale veniva trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai settori del pubblico interessati dall'iter decisionale il predetto avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare e, contestualmente, veniva convocata la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. per il giorno 18 novembre 2020, alle ore 10:00, presso il Municipio di Vezza d'Oglio;

VISTA la nota prot. del 12/11/2020 con la quale è stato comunicato a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di Verifica che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del DPCM 18 ottobre 2020, la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sarebbe stata effettuata con modalità a distanza mediante l'utilizzo di Google Meet;

PRESO ATTO che sono stati espressamente invitati alla Conferenza di Valutazione i seguenti soggetti:

Soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Lombardia D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
- Provincia di Brescia Area Territorio - settore assetto territoriale, parchi e VIA - ufficio VAS
- Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale Brescia
- ASST Valcamonica
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia
- Soprintendenza Archeologia della Lombardia
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia
- Parco dell'Adamello c/o Comunità Montana di Valle Camonica
- Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia

Enti territorialmente interessati:

- Comune di Ponte Di Legno
- Comune di Temu'
- Comune di Edolo

- Comune di Monno
- Comune di Incudine
- Comune di Vione
- Comunità Montana di Valle Camonica

Altri Enti/soggetti con specifiche competenze interessati al processo di partecipazione:

- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Brescia
- Autorità di bacino del fiume Po - PARMA
- E-DISTRIBUZIONE S.p.A..
- TELECOM ITALIA S.P.A.
- TERNA S.P.A.
- ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA Sezione di Vallecamonica
- CIRCOLO LEGAMBIENTE DI VALLECAMONICA
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – BRESCIA
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

Parte proponente

- Azienda Agricola Due Zeta
- Ing. Antonio Domenico Fanti

Autorità Competente

- Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica – Autorità competente per la V.A.S.

Il giorno **18 novembre 2020**, alle ore **10:00**, il Geom. Silvio Rizzi, Responsabile del Servizio Tecnico ed Urbanistico del Comune di Vezza d'Oglio e autorità procedente per la verifica di esclusione dalla VAS, apre i lavori della Conferenza di Verifica.

Sono presenti in videoconferenza:

- **Dott. Gregorini Fabio** in rappresentanza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (Autorità Competente per la V.A.S.);
- **Ing. Occhi Diego Martino** sindaco del Comune di Vezza d'Oglio;
- **Ing. Antonio Domenico fanti** in qualità di tecnico incaricato della progettazione dell'intervento oggetto del procedimento di verifica di esclusione della VAS in trattazione;
- **Dott. Stefano Micò** in rappresentanza dell'ATS Montagna;
- **Dott. Zanoni Alberto** in rappresentanza dell'ATS Montagna;
- **Dott.ssa Sara Lodrini** consulente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (Autorità Competente per la V.A.S.)

Si procede a dare atto dei pareri/contributi pervenuti ed alla loro lettura, come di seguito elencati:

- Parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza espresso da parte della Comunità Montana di Valle Camonica (Ente gestore del **Parco dell'Adamello** - prot. n. 0012270/6.1/FBM del 23.10.2020) pervenuto in data 23.10.2020 al prot. n. 3887;
- Parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza espresso da parte dell'ERSAF (Ente gestore del **Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia** - prot. n. ERSAF.2020.0016409 del 04.11.2020) pervenuto in data 05.11.2020 al prot. n. 4092.
- Valutazione di Incidenza positiva espressa dalla **Provincia di Brescia** in data 10.11.2020 con provvedimento n. 2563/2020 pervenuto in data 12.11.2020 al prot. n. 4191 con la condizione che siano effettivamente osservate raccomandazioni e prescrizioni di seguito riportate:
 1. siano rispettate tutte le attività da favorire, i divieti e gli obblighi così come esplicitati nella DGR n. 8/9275 del 08/04/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS Lombarde" ed altresì nella DGR n. 10/632 del 06/09/2013 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde- modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004 (...);
 2. siano adottate tutte le misure mitigative specificate nel capitolo 4 dello Studio di Incidenza della presente variante ed il richiamo alle stesse sia reso esplicito anche nella normativa che riguarda lo SUAP;

- Parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **Regione Lombardia Ufficio Territoriale di Brescia** (prot. n. AE03.2020.0006847 del 19.10.2020) pervenuto in data 19.10.2020 al prot. n. 3805;
- Parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **Comunità Montana di Valle Camonica**, (prot. n. 0011269/6.1/FMB del 23.10.2020) pervenuto in data 23.10.2020 al prot. n. 3888, che sottolinea che il parere espresso "è subordinato alla completa riqualificazione ambientale dell'area adiacente attualmente occupata dall'insediamento agricolo che rappresenta un elemento di degrado paesaggistico, urbanistico ed igienico proprio all'imbocco della Val Paghera, una delle aree più importanti e fruite del Parco dell'Adamello. Pertanto, poiché gli elaborati progettuali non risultano in tal senso soddisfacenti ed esaustivi, si prescrive che il progetto di realizzazione della nuova struttura sia integrato con elaborati che definiscano con precisione le modalità di demolizione e di riqualificazione degli edifici esistenti, rilevando che la soluzione ottimale sarebbe il completo ripristino a verde anche a compensazione della perdita di terreno agricolo causata dal nuovo edificio.";
- Parere favorevole alla assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia** (prot. 0015850 del 27.10.2020 acquisita agli atti in data 28.10.2020 al n. 3934) la quale rileva "notevoli criticità in merito all'intervento, principalmente per la collocazione ad occupare un prato nel versante montivo mediamente acclive che si è mantenuto fino ad ora libero da qualsiasi edificazione, in posizione centrale al lotto e distaccata rispetto al costruito consolidato, oltre che ben visibile da diversi punti di osservazione. Inoltre si evidenzia l'inopportunità di costruire una stalla, con la tipologia edilizia che ne consegue, nelle vicinanze della chiesetta di via Pornina";
- Parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **ATS Montagna Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria** (acquisito a protocollo in data 13.11.2020 al n. 4234) che "sottolinea, nel contempo, che la deroga in favore di una riduzione delle distanze minime indicate dalle Linee Guida di Regione Lombardia, possa acuire i contrasti tra abitazioni civili, siano esse occupate stabilmente da residenti o saltuariamente da turisti, e la conduzione dell'attività zootecnica; per altro corre l'obbligo di rendere edotti che la stessa azienda Agricola è stata protagonista in passato di inconvenienti igienico sanitari causati da modalità gestionali inopportune".
- Parere della **Provincia di Brescia** in data 13.11.2020 con provvedimento n. 2626/2020 pervenuto in data 13.11.2020 al prot. n. 4243 contenente le osservazioni di seguito riportate:

"L'intervento di costruzione di strutture per l'attività zootecnica di un'azienda agricola è coerente con il contesto agricolo in cui si colloca; considerato però che la trasformazione comporta, dal punto di vista ecologico, un aumento del grado di impermeabilizzazione di aree agricole, peraltro riconosciute di elevato valore naturalistico ed elementi di primo livello della RER, si ritiene sarebbe importante attivare nel contesto azioni di riequilibrio che bilancino la criticità, anche considerando che il contesto è già stato interessato da attività edificatoria.

Considerate le caratteristiche del luogo e la particolare sensibilità e visibilità del paesaggio di versante, si ritiene particolarmente importante anche l'angolazione paesaggistica. In merito all'argomento, alla qualità paesistica complessiva del luogo e la funzionalità degli elementi della rete ecologica, si pensa sarebbe positivo porsi l'obiettivo di una sostenibilità vista come miglioramento della qualità paesistica, in particolare in un contesto agricolo di valore paesistico ambientale e percettivo, ad esempio studiando attentamente l'inserimento dei nuovi volumi (nelle forme, dimensioni, colori, ecc.) anche in termini di qualità edilizia architettonica dei manufatti, seppure di tipologia agricola, e anche in funzione del recupero dell'immagine rurale tipica del luogo.

Si ricorda la verifica dell'eventuale sussistenza di criticità riguardo alle fasce di rispetto a scopo sanitario di cui all'art. 34 del PTCP, dovuta alla possibile presenza di residenze nelle vicinanze. Si rimanda pertanto alla corretta applicazione delle norme in materia ed al parere dell'Ente competente. In merito alla VIC ed alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette.

Per la indagine inerente lo SUAP in oggetto, il quadro conoscitivo non ha indagato la rete ecologica e la rete verde sovraordinata, alle quali riferirsi, in quanto il Comune non è ancora dotato di REC.

Si ritiene quindi di precisare quanto segue.

Il territorio del Comune di Vezza d'Oglio è interessato pressoché totalmente da Elementi di Primo e Secondo Livello della RER, oltre che da "Corridoio Regionale primario ad alta antropizzazione", ed è pertanto un territorio ad alta sensibilità eco paesaggistica. Sono inoltre presenti Siti RN 2000: Parco dell'Adamello, oltre che una porzione del Parco Nazionale dello Stelvio.

Lo SUAP riguarda una porzione di territorio sita in Località Rive ed interessata:

 - nella RER: dal Primo Livello e dal Corridoio ecologico primario;
 - nella REP: oltre che dai valori della RER succitati (Art. 47 Normativa PTCP), dall'appartenere a "Aree di elevato

valore naturalistico" (Rif. Art. 44 Normativa PTCP); inoltre l'area interessata dallo SUAP si trova in corrispondenza della direttrice di permeabilità del VARCO n. 165, tuttavia non la compromette, semmai, a seguito delle demolizioni degli edifici esistenti più prossimi, pare sarà limitata la presenza di ulteriori barriere;

- nella Rete Verde: dagli elementi della RER succitati e da "Insediamenti produttivi agricoli". E' presente inoltre un sentiero ed è prossimo il Torrente Paghera.

Data la natura dello SUAP, che vede la necessità di intervenire in un'area sensibile, in quanto appartenente sia al Corridoio ecologico primario, sia alla RER di primo livello, sono da attuare azioni di mitigazione e compensazione ecologica.

Vista la documentazione di progetto, non pare siano state previste mitigazioni e compensazioni di tipo ecologico intese nei termini di arricchimento vegetazionale delle aree di proprietà, in stretta relazione all'intorno.

Si rimane in attesa quindi di un progetto di mitigazione e compensazione volto ad un migliore inserimento eco paesaggistico del manufatto, tanto più che l'area appartiene ad Elementi di Primo livello della RER ed al Corridoio ecologico primario regionale.

Al proposito si richiama - condividendolo - anche quanto espresso dal parere pervenuto dal direttore del Servizio foreste e bonifica montana della Comunità Montana di Valle Camonica in data 23 ottobre 2020, al quale si rimanda.

In particolare dovrà essere predisposto un progetto a scala adeguata, accompagnato da relazione illustrativa che descriva l'analisi dell'intorno e l'inserimento di adeguate scelte botaniche in relazione al contesto, e pertanto autoctone.

Il progetto dovrà pertanto assicurare sì una mitigazione visiva delle nuove strutture, ma anche determinare un aumento del valore ecologico dell'area circostante (e con questo contribuire ad assumere un valore compensativo dell'area che viene impermeabilizzata), attraverso l'utilizzo di specie arboree ed arbustive che saranno precisate in tipo, numero e sesto d'impianto. Progetto grafico e relazione illustrativa, unitamente agli altri elaborati, faranno parte degli elaborati di progetto allegati alla convenzione con il Comune.

Per quanto attiene la VIC è stato effettuato uno studio di Incidenza della variante al PdR del PGT (per consentire la demolizione di edifici esistenti e la costruzione di una nuova stalla) rispetto ai Siti RN 2000.

Il livello di approfondimento attuato fa ritenere che lo studio sia stato sufficientemente indagato. Esso ha infatti preso in considerazione - oltre a: distanza, orografia, consistenza della variante in argomento - anche le incidenze/tipologie di impatto potenziale delle opere sia in fase di cantiere che ad interventi ultimati, rispetto ai Siti RN 2000 prossimi e pertanto alle specie ed habitat oggetto di conservazione.

In uno specifico paragrafo sono state indagate ed individuate misure di mitigazione in relazione: alla illuminazione, alla tutela dell'avifauna, alla gestione dei reflui, al ripristino del cotico erboso nelle adiacenze delle opere (sia per gli edifici demoliti che per quello di nuova costruzione) una volta terminato il cantiere.

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, vista l'analisi condotta per gli elementi di progetto in termini di possibili incidenze dirette o indirette sui Siti RN 2000 sia entro il territorio comunale che per quelli confinanti con il medesimo, si ritiene che il grado di approfondimento operato è stato sufficiente ad accertare la mancanza di rischi sulla conservazione di specie ed habitat dei Siti RN 2000 presenti sul territorio, così come confermato con atto Dirigenziale n. 2563/2020 del 10/11/2020.;

- **Contributo dell'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia** (fascicolo n. 2020.3.43.65) pervenuto in data 14.11.2020 al prot. n. 4262. Il contributo trasmesso evidenzia gli aspetti di seguito riportati:

"Dal calcolo effettuato si evince che sono state considerate 47 vacche in lattazione da 600 kg cadauna, cui corrisponde una produzione annua di circa 930,6 mc di liquame (fattore tabellare di 33 mc/tp.v./anno). Per l'allevamento in questione, la norma richiede uno stoccaggio minimo per 120 gg corrispondenti nel caso specifico ai circa 306 mc. pertanto il conteggio effettuato risulta congruo. Tuttavia, nel calcolo esposto non si è tenuto conto delle acque di lavaggio della sala di mungitura, che in base ai valori tabellari previsti per le sale di mungitura senza sala di attesa ammonterebbero a circa 257 mc/anno da sommare ai 931mc di liquami per un totale di circa 1188 mc/anno; quindi lo stoccaggio minimo necessario ammonterebbe a circa 391 mc, pertanto superiore a quello stimato in progetto di 360 mc. Si rappresenta inoltre che i valori dimensionali della vasca riportati in planimetria non sono chiari. In relazione alla presenza di docce e servizi igienici non è stato evidenziata la metodologia di scarico prevista".

Dopo aver effettuato la lettura dei pareri/contributi pervenuti il Geom. Rizzi passa la parola all'Ing. Antonio Fanti, tecnico incaricato della progettazione che provvede ad una breve illustrazione del progetto evidenziando che: la soluzione progettuale adottata è stata quella di realizzare un edificio dalle altezze contenute al fine di limitarne l'impatto visivo. Fondamentale poi è la modalità di intervento sui manufatti esistenti la cui rimozione è condizione indispensabile posta dal PGT per la realizzazione dell'intervento in progetto; per quanto riguarda l'impatto sulla abitazioni situate nella zona evidenzia che la

problematica è principalmente di tipo gestionale; evidenzia poi che per quanto riguarda i liquami, è prevista la realizzazione delle vasche per il liquame sotto il pavimento della stalla, eliminando completamente l'accumulo esterno di materiale solido; da ultimo rimarca che l'intervento comporterà sicuramente una riqualificazione della zona attualmente "poco ordinata".

Prendono quindi la parola il dott. Micò ed il dott. Zanoni (rappresentanti dell'ATS Montagna), i quali affermano che forse si è data poca importanza al fatto che la gestione dell'azienda ha già evidenziato numerose criticità nel passato.

Prende la parola il Geom. Rizzi il quale, in merito alle affermazioni dei rappresentanti dell'ATS, afferma che a suo parere ogni possibile intervento migliorativo delle attuali strutture dell'Azienda richiedente deve essere favorito ed incoraggiato, rimarcando però che ovviamente la realizzazione delle nuove strutture dell'azienda, pur se realizzate in maniera ottimale e funzionale, da sola non basta ad ovviare alle pessime condizioni attuali se non seguite da adeguate modalità gestionali.

Il dott. Zanoni pur affermando che l'Azienda sarà nelle condizioni di poter gestire al meglio l'attività, lamenta la distanza inferiore a m. 50 dalle abitazioni presenti e l'assenza di adeguate opere di mitigazione; ricorda poi che il Comune sarà tenuto a gestire i rapporti con il vicinato ove l'azienda non operi al meglio.

Il Geom. Rizzi si dice d'accordo con la questione delle opere di mitigazione le quali peraltro sono già richieste anche in altri pareri già pervenuti. Per quanto riguarda la questione delle distanze non risulta che siano previste distanze inferiori ai m. 50 dalle abitazioni civili.

Il progettista ing. Fanti, illustrando la Tav. 2 di progetto, afferma che l'unico fabbricato lambito dal raggio di m. 50 dalla nuova stalla è la chiesetta di S. Anna, mentre tutti gli altri fabbricati si trovano ad una distanza superiore.

Prende la parola il sindaco Occhi Diego il quale afferma che il parere positivo dell'Amministrazione, motivato principalmente dalla volontà di avere un deciso miglioramento della situazione ambientale attuale nella zona ove è insediata l'azienda, è anche l'espressione di un "atto di fiducia verso l'azienda" circa il fatto che la stessa attui delle modalità di gestione ottimali e rispettose dell'ambiente circostante; concorda sul fatto che debbano essere attuate tutte le azioni di mitigazione possibili.

La dott.ssa Lodrini (consulente dell'autorità competente), considerato che tutti i pareri espressi con un'unica eccezione propendono per la non assoggettabilità alla VAS, ritiene che si possa procedere con la non assoggettabilità raccogliendo le integrazioni/prescrizioni e gli approfondimenti citati nei pareri/contributi ricevuti. Resta aperta la questione delle prescrizioni di attenzione al territorio vicino, che chiede di valutare.

I rappresentanti dell'ATS concludono ribadendo le perplessità in merito alle questioni distanze anche se la responsabilità in merito rimane in capo al sindaco; prendono comunque atto che l'intervento, se correttamente attuato e gestito, produce un notevole "passo avanti" rispetto alla situazione attuale.

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore **10:55** il Geom. Silvio Rizzi dichiara conclusi i lavori della Conferenza di Verifica.
Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Autorità Procedente
Geom. Silvio Rizzi

Documento firmato digitalmente

COSTITUISCONO ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- Parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza espresso da parte della Comunità Montana di Valle Camonica (Ente gestore del **Parco dell’Adamello** - prot. n. 0012270/6.1/FBM del 23.10.2020);
- Parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza espresso da parte dell’ERSAF (Ente gestore del **Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia** - prot. n. ERSAF.2020.0016409 del 04.11.2020).
- Valutazione di Incidenza positiva espressa dalla **Provincia di Brescia** in data 10.11.2020.
- Parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **Regione Lombardia Ufficio Territoriale di Brescia** (prot. n. AE03.2020.0006847 del 19.10.2020).
- Parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **Comunità Montana di Valle Camonica**, (prot. n. 0011269/6.1/FMB del 23.10.2020).
- Parere favorevole alla assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia** (prot. 0015850 del 27.10.2020 acquisita agli atti in data 28.10.2020 al n. 3934).
- Parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della **ATS Montagna Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria** (acquisito a protocollo in data 13.11.2020 al n. 4234).
- Parere della **Provincia di Brescia** emesso in data 13.11.2020 con provvedimento n. 2626/2020.
- Contributo dell’**ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia** (fascicolo n. 2020.3.43.65)



**Comunità
Montana
di
Valle
Camonica**

Breno, lì 23 ottobre 2020

Prot. n. 0011270/6.1/FBM

**SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
25059 VEZZA D'OGGIO BS**

**SPETT.LE
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI
SETTORE PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E TERRITORIALE-PARCHI
VIA MILANO 13
25126 BRESCIA**

Oggetto: Convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in variante al Piano di Governo del Territorio per la realizzazione di nuova stalla e fienile in località Carona in Comune di Vezza d'Oglio.
Parere per espressione Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

VISTI:

- la Direttiva 79/409/CEE del 02.04.1979 (Direttiva Uccelli) e successive modificazioni, relativa alla conservazione delle specie di uccelli selvatici europei stanziali e migratori e s.m.i.;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
- l'articolo 25-bis della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori



Comunità Montana di Valle Camonica

- e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2" e s.m.i.;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale 13 febbraio 2004, n. 7/16338 e 18 aprile 2005 n. 7/21233 con cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione quali ZPS;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la quale si è altresì stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003;
 - la D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relativa all'avvenuta classificazione come ZPS nelle aree individuate come dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle deliberazioni della giunta regionale n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2008, n. VIII/6648 (Nuova classificazione delle zone di protezione speciale – ZPS – e individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione – ZSC – e zone di protezione speciale – ZPS") integrata e modificata dalle deliberazioni della giunta regionale 30 luglio 2008, n. VIII/7884, 8 aprile 2009, n. VIII/9275 e 06/09/2013, n. X/632;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2013 n. X/1029 (Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.);
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015 n. X/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
 - il Decreto Ministeriale 15 luglio 2016 "Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357";
 - il Decreto N. 7710 del 03/08/2016 del Dirigente della struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Regione Lombardia avente ad oggetto "Valutazione d'incidenza e parere regionale sulle proposte di Piano di gestione dei Siti IT2070011 Torbiera la Goia" e IT2070001 "Torbiera del Tonale", ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e dell'art. 25 bis della L.R. 86/83";

RICORDATO che il Parco dell'Adamello-Comunità Montana di Valle Camonica è stato individuato ente gestore dei seguenti Siti Natura 2000, come emerge dall'allegato B "Elenco dei Siti Natura 2000 della Regione

Lombardia" alla D.G.R. 18 luglio 2007 n° 8/5119:

1. SIC (oggi ZSC) Torbiere del Tonale (IT2070001)
2. SIC (oggi ZSC) Monte Piccolo – Monte Colmo (IT2070002)
3. SIC (oggi ZSC) Val Rabbia e Val Gallinera (IT2070003)
4. SIC (oggi ZSC) Monte Marser – Corni di Bos (IT2070004)
5. SIC (oggi ZSC) Pizzo Badile – Alta Val Zumella (IT2070005)
6. SIC (oggi ZSC) Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (IT2070006)
7. SIC (oggi ZSC) Vallone del Forcel Rosso (IT2070007)
8. SIC (oggi ZSC) Cresta Monte Colombé – Cima Barbignaga (IT2070008)
9. SIC (oggi ZSC) Versanti dell'Avio (IT2070009)
10. SIC (oggi ZSC) Piz Olda – Val Malga (IT2070010)
11. SIC (oggi ZSC) Torbiera La Goia (IT2070011)
12. SIC (oggi ZSC) Torbiere di Val Braone (IT2070012)
13. SIC (oggi ZSC) Ghiacciaio dell'Adamello (IT2070013)
14. SIC (oggi ZSC) Lago delle Pile (IT2070014)
15. SIC (oggi ZSC) Belvedere – Tri Plane (IT2070023)
16. ZPS Parco Naturale dell'Adamello (IT2070401);

VISTA la nota del 15/10/2020 (Prot. CMVC n. 0011071 del 16/10/2020) con la quale il Comune di Vezza d'Oglio chiede l'espressione del parere in Valutazione di Incidenza nell'ambito della redazione della Variante al PGT per il SUAP che prevede la realizzazione di nuova stalla e fienile in località Rive e trasmette il relativo Studio di Incidenza a firma dell'Arch. Antonio Rubagotti;

ATTESO che la gestione dei Siti Natura 2000 ZPS IT2070401 "Parco Naturale dell'Adamello", ZSC IT2070009 "Versanti dell'Avio", ZSC IT2070002 "Monte Piccolo e Monte Colmo" e ZSC IT2070009 "Val Rabbia e Val Gallinera" così come la competenza in merito all'espressione del parere obbligatorio alla Provincia di Brescia per la Valutazione d'incidenza, sono state assegnate, con la citata DGR 8 agosto 2003 n°7/14106 e s.m.i., al Parco dell'Adamello;

VISTE:

- la Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n. 24 in data 26 settembre 2014 recante "Approvazione del piano di gestione dei siti natura 2000: ZPS IT 2070401 "Parco naturale dell'Adamello", SIC IT 2070012 "Torbiere di val Braone", SIC IT 2070006 "Pascoli di Crocedomini – Alta val Caffaro";
- la Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n. 11 in data 11/05/2015, con la quale è stato adottato il Piano di Gestione del SIC IT2070001 "Torbiere del Tonale";

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza in argomento è stato predisposto secondo i contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio d'incidenza, secondo le quali la succitata variante al PGT del Comune di Vezza d'Oglio non produrrà effetti significativi sui Siti di Rete Natura 2000 succitati, né sugli habitat né sulle specie in essi presenti;

per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla variante al PGT del Comune di Vezza d'Oglio concernente il SUAP che prevede la realizzazione di nuova stalla e fienile in località Rive per quanto riguarda la compatibilità con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 ZPS IT2070401 "Parco Naturale dell'Adamello", ZSC IT2070009 "Versanti dell'Avio", ZSC IT2070002 "Monte Piccolo e Monte Colmo" e ZSC IT2070009 "Val Rabbia e Val Gallinera".

Distinti saluti.

F.to Digitalmente
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
FORESTE E BONIFICA MONTANA
(dott. for. Gian Battista Sangalli)

Parco Nazionale dello Stelvio
Il Direttore

Spett.le

Comune di Vezza d'Oglio
NAZIONALE, 91
(BRESCIA)
Email: protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

Provincia di Brescia - Ufficio Parchi

25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

e p.c.

OGGETTO: Richiesta di Valutazione d'Incidenza relativamente al procedimento SUAP, per il permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i., per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini in località Rive nel Comune di Vezza d'Oglio – BS; Pratica 505-2020;

Con riferimento all'oggetto, alla "Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" per l'intervento in argomento, pervenuta in data 15.10.2020 (prot. n. 15420 del 16.10.2020) ed alla successiva richiesta di Valutazione di Incidenza (prot. n. 15469 del 19.10.2020);

viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/14106 dell'08 agosto 2003 e nn. 7/18453 e 7/18454 del 30.07.2004, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai "siti di importanza comunitaria" (SIC) ed alle "zone di protezione speciali" (ZPS), il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14.06.2017, relativo alle designazioni delle ZSC nel territorio alpino della Regione Lombardia ed alle modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/5928 del 30.11.2016, "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio...";

evidenziato che fra i siti di rete Natura 2000 in gestione è compresa la ZPS individuata dal codice e dalla denominazione "IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio";

rilevato che l'intervento in oggetto ricade all'esterno ed a notevole distanza dai confini della ZPS "IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio" sopra citata,

ciò premesso e considerato,

si ritiene che l'intervento non possa determinare significative incidenze sulla ZPS "IT 2040044" e che pertanto non sia necessario attivare, per quanto di competenza, la procedura per la valutazione di incidenza.

ALESSANDRO NARDO



Atto Dirigenziale n° 2563/2020

**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 195/2020**

OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER LO SUAP PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STALLA ED UN FIENILE IN LOCALITÀ RIVE, IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO, SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo Unico degli Enti Locali".

Visto il Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – come modificato dal (D.P.R.) 12 marzo 2003, n. 120;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) 8 agosto 2003 n. 7/14106 - Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza- e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.G.R. 30 luglio 2004 n.7/18453 - Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000 - e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale (D.M.) 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)- e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 2 agosto 2010 - Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 8 agosto 2014 "Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Visto il D.M. 15 luglio 2016 "Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, recante "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", ed in particolare:

1. l'art. 3 ter (Rete ecologica regionale), come introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 12, il quale dispone, fra l'altro, che le Province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri regionali per la gestione e la manutenzione della RER e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti;
2. il Titolo II bis "Applicazione delle direttive europee habitat e uccelli" e l'art. 25 bis "Rete Natura 2000", che fra l'altro dispone:

- al comma 5 che le Province:

a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente

Documento Firmato Digitalmente

all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS), con la precisazione che in caso di presenza di siti di Rete Natura 2000 (ZPS, SIC, pSIC e ZSC) la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;

b) effettuano la valutazione di incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;

- al comma 6 che la valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione;

Rilevato che il Comune di Vezza d'Oglio ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dello SUAP per la costruzione di una stalla in Località Le Rive, e pertanto si tratta di Variante al Piano delle Regole del proprio PGT; al proposito ha reso disponibile sul sito SIVAS della Regione Lombardia - unitamente alla documentazione di progetto – anche lo studio d'incidenza, a far data dal 15/10/2020;

Preso atto dello studio d'incidenza, redatto ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, al quale si rinvia per il testo integrale e del quale si riporta testualmente la sintesi delle conclusioni:

–“(…) In base alle presenti previsioni del presente SUAP in variante per la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso agricolo e per l'esecuzione di interventi di riqualificazione paesistica in Località Rive, in variante al Piano delle Regole del vigente PGT del Comune di Vezza d'Oglio, alle caratteristiche dei Siti della Rete Natura 2000 presenti all'interno del territorio comunale di Vezza d'Oglio ed in sua prossimità ed alle distanze intercorrenti tra le previsioni del SUAP e i Siti della Rete Natura stessi (non inferiori a 2,6 km), si ritiene ragionevolmente che le previsioni in oggetto, ferma restando la necessità di prevedere le misure progettuali specificate nel capitolo 3 e le misure mitigative specificate nel capitolo 4, non siano tali da poter determinare effetti negativi a carico dei Siti della Rete Natura 2000.(…) . In particolare è possibile affermare che le previsioni del presente SUAP in variante al PGT, fatto comunque salvo il rispetto delle mitigazioni previste nel presente studio di incidenza, non interferiscono negativamente con gli obiettivi di conservazione dei Siti, ovvero:

- *non provocano ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione dei siti;*
- *non interrompono i progressi compiuti fino ad oggi per conseguire tali obiettivi;*
- *non eliminano fattori che contribuiscono a mantenere integre le condizioni favorevoli nei siti;*
- *non interferiscono con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli dei siti. (...).*
(…) Non sono dunque attesi:
- *riduzioni degli habitat principali,*
- *riduzioni delle popolazioni delle specie chiave;*
- *modifiche all'equilibrio delle specie principali;*
- *riduzioni di biodiversità dei siti;*
- *perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra specie principali;*
- *frammentazioni degli habitat esistenti nei siti;*
- *perdite o riduzioni delle caratteristiche principali dei siti.”*

Preso atto del parere degli Enti Gestori dei Siti RN 2000 interessati, pervenuti rispettivamente: dalla Comunità Montana di Valle Camonica in data 26/10/2020, registrato al nostro prot. generale col n. 158316/20 e da Ersaf in data 09/11/2020, registrato al nostro prot. generale col n. 165533 dei quali si riportano gli stralci significativi come segue:

- dalla Comunità Montana di Valle Camonica, il quale recita testualmente:
“preso atto delle conclusioni dello Studio d'incidenza, secondo le quali la succitata variante al PGT del Comune di Vezza d'Oglio non produrrà effetti significativi sui Siti di Rete Natura 2000 succitati, né sugli habitat né sulle specie in essi presenti; per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla variante al PGT del Comune di Vezza d'Oglio concernente il SUAP che prevede la realizzazione di nuova stalla e fienile in località Rive per quanto riguarda la compatibilità con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 ZPS IT2070401 “Parco Naturale dell'Adamello”, ZSC IT2070009 “Versanti dell'Avio”, ZSC IT2070002 “Monte Piccolo e Monte Colmo” e ZSC IT2070009 “Val Rabbia e Val Gallinera”.
- da ERSAF il quale recita testualmente:
“(…) rilevato che l'intervento in oggetto ricade all'esterno ed a notevole distanza dai confini della ZPS IT 2040044 Parco dello Stelvio, sopra citato, ciò premesso e considerato si ritiene che l'intervento non possa determinare significative incidenze sulla ZPS IT 2040044, e che pertanto non sia necessario attivare, per quanto di competenza, la procedura per la valutazione di incidenza”.

Vista la relazione istruttoria del 09/11/2020, del competente Ufficio Rete Ecologica ed Aree protette del Settore Territorio di
Documento Firmato Digitalmente

questa Provincia (in atti), dalla quale si evincono gli elementi tecnici che consentono di esprimere Valutazione di Incidenza positiva, con prescrizioni, in quanto non si prevedono effetti diretti e/o indiretti della variante sui Siti RN 2000;

Vista la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

1. di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, Valutazione di Incidenza positiva per la costruzione di una stalla e fienile in Località Le Rive, comportante variante al PdR tramite SUAP attivato nel PGT del Comune di Vezza d'Oglio e sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, a condizione che siano effettivamente osservate le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

1. siano rispettate tutte le attività da favorire, i divieti e gli obblighi così come esplicitati nella DGR n. 8/9275 del 08/04/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS Lombarde" ed altresì nella DGR n. 10/632 del 06/09/2013 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004 (...)";

2. siano adottate tutte le misure mitigative specificate nel capitolo 4 dello Studio di Incidenza della presente variante ed il richiamo alle stesse sia reso esplicito anche nella normativa che riguarda lo SUAP;

2. la trasmissione di copia del presente atto, per quanto di competenza:

- al Comune di Vezza d'Oglio;
- alla Comunità Montana di Valle Camonica e ad ERSAF quali Enti Gestori dei Siti RN2000 interessati;
- al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale, con sede in Brescia; - alla Regione Lombardia.

■

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 10-11-2020



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA

Via Dalmazia n. 92/94
25125 Brescia

Tel 030 34621

www.regione.lombardia.it

bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Comune di Vezza d'Oglio

Via Nazionale, 91

25059 Vezza d'Oglio (BS)

Email: protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

alla c.a. Autorità Procedente

Geom. Silvio Rizzi

Oggetto : Comune di Vezza d'Oglio (BS) – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente il procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 160/10 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini in località Rive da parte dell'azienda Agricola Due Zeta di Zampatti Lino Andrea. Rif. 750.

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 15.10.2020 prot. R.L. n. AE03.2020.0006771, l'Ufficio scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura di VAS della variante in oggetto, ricordando che eventuali interventi, spostamenti nonché modifiche riguardanti i corpi idrici superficiali e aggiornamenti alle rispettive fasce di rispetto dovranno sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall'Ufficio Territoriale Regionale, come prescritto dalle d.g.r. n. 7581 del 18.12.2017 e n. 698 del 24.10.2018.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

ENRICA GENNARI

Responsabile U.O. Polizia Idraulica ed Ambiente – Brescia: DAVIDE COLOSIO

Referente per l'istruttoria della pratica: MOIRA GUZZONI Tel. 030/3462517



**Comunità
Montana
di
Valle
Camonica**

Breno, lì 23 ottobre 2020
Prot. n. 0011269/6.1/FBM

Spett.le
Amministrazione Comunale di
25059 VEZZA D'OGGIO BS

e, p.c.: **Spett.le**
Provincia di Brescia
Ufficio Urbanistica, Pianificazione
Territoriale e Valutazione Ambientale
Strategica
protocollo@pec.provincia.bs.it

Spett.le
ARPA LOMBARDIA
Dipartimento di Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ASST VALLECAMONICA
protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Spett.le
Soprintendenza archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Bergamo e Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il procedimento SUAP in variante del Piano di Governo del Territorio per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini in località Rive da parte dell'Azienda Due Zeta di Zampatti Lino Andrea in Comune di Vezza d'Oglio.

Invio parere favorevole all'esclusione dalla procedura VAS.

A riscontro della comunicazione del 15/10/2020, prot. n. 0003759, con la quale si convoca la Conferenza in oggetto per il giorno 18/11/2020, con la presente, preso atto che i contenuti della variante risultano di entità limitata, non modificano l'impostazione generale del P.G.T. vigente e non comportano effetti negativi sotto il profilo ambientale, si esprime

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it



ENTE
GESTORE
DEL
PARCO
DELL'ADAMELLO

PARERE FAVOREVOLE



**Comunità
Montana
di
Valle
Camonica**

all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il procedimento SUAP in Variante al P.G.T. del Comune di Vezza d'Oglio per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini in località Rive da parte dell'Azienda Due Zeta di Zampatti Lino Andrea.

Si sottolinea che il presente parere è subordinato alla completa riqualificazione ambientale dell'area adiacente attualmente occupata dall'insediamento agricolo che rappresenta un elemento di degrado paesaggistico, urbanistico ed igienico proprio all'imbocco della Val Paghera, una delle aree più importanti e fruite del Parco dell'Adamello.

Pertanto, poiché gli elaborati progettuali non risultano in tal senso soddisfacenti ed esaustivi, si prescrive che il progetto di realizzazione della nuova struttura sia integrato con elaborati che definiscano con precisione le modalità di demolizione e di riqualificazione degli edifici esistenti, rilevando_ che la soluzione ottimale sarebbe il completo ripristino a verbe anche a compensazione della perdita di terreno agricolo causata dal nuovo edificio.

Distinti saluti.

F.to Digitalmente
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
FORESTE E BONIFICA MONTANA
(dott. for. Gian Battista Sangalli)

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it



ENTE
GESTORE
DEL
PARCO
DELL'ADAMELLO



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI BERGAMO E BRESCIA

Brescia (data protocollo)

A Comune di Vezza d'Oglio (Bs)
protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

Prot. (vedi intestazione digitale)

Risposta al prot. 3759 del 15/10/2020
(ns. prot. 15159 del 15/10/2020)

Class. 34.43.01/Vezza d'Oglio/conferenzadeiservizi

Oggetto: **Vezza d'Oglio (BS), loc. Rive**

Opere di: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) INERENTI IL PROCEDIMENTO SUAP RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AL P.D.R. DEL P.G.T. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO AGRICOLO ADIBITO A STALLA PER BOVINI (47 CAPI)**
Indizione Conferenza dei Servizi 18 novembre 2020 alle ore 10.00 C/o il Municipio di Vezza d'Oglio sito in Via Nazionale n. 91

Proponente: Azienda Agricola Due Zeta di Zampatti Lino Andrea
Determinazione di competenza e osservazioni

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, di cui alla nota acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 15/10/2020 con n. 15159, non potendo questo Istituto essere presente alla conferenza sincrona prevista in presenza, si chiede di acquisire agli atti le seguenti osservazioni.

Visto il delicato contesto paesaggistico tutelato ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'assoggettabilità a V.A.S. dell'intervento in oggetto.

Si anticipa che in fase di acquisizione del parere di questo Ufficio obbligatorio e vincolante per la compatibilità paesaggistica dell'intervento, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del citato D.Lgs 42/2004, sarà necessario produrre adeguata analisi del contesto paesaggistico attraverso la produzione di una Relazione Paesaggistica, secondo le indicazioni dell'accordo del 4 agosto 2006 tra la Regione Lombardia ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica e secondo le indicazioni del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 (si veda in dettaglio l'Allegato tecnico al DPCM stesso), illustrando lo stato attuale dei beni paesaggistici e dei manufatti interessati, gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice e gli eventuali impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte. Si allegi documentazione fotografica di più ampio respiro, che consenta di comprendere il contesto paesaggistico di riferimento e gli edifici limitrofi. Sarà necessario inoltre documentare in dettaglio l'impatto dell'intervento nel paesaggio, illustrando sterri e riporti previsti nel versante, le sistemazioni esterne e le eventuali opere di mitigazione dell'intervento e chiarendo l'esito dell'intervento nel contesto territoriale tramite fotoinserimenti almeno dalla viabilità pubblica alle diverse distanze.

Si anticipa che si rilevano notevoli criticità in merito all'intervento, principalmente per la collocazione ad occupare un prato nel versante montivo mediamente acclive che si è mantenuto fino ad ora libero da qualsiasi edificazione, in posizione centrale al lotto e distaccata rispetto al costruito consolidato, oltre che ben visibile da diversi punti di osservazione. Inoltre si evidenzia l'inopportunità di costruire una stalla, con la tipologia edilizia che ne consegue, nelle vicinanze della chiesetta di via Pornina.

Si ritiene necessario che il progetto sia valutato dalla Commissione locale per il Paesaggio indipendentemente dal tipo di procedimento che sarà istruito per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si rimane in attesa di verbale conclusivo.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Luca Rinaldi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

I responsabili dell'istruttoria:
Arch. Camilla Rinaldi, f. architetto





Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

*trasmissione
via telematica*

Il.3.5

spett.le

Comune di

25059 VEZZA D'OGLIO BS

ambiente@pec.provincia.bs.it

e p.c. spett.le

Provincia di Brescia - Area

Territorio Parchi VIA - Ufficio

VAS

protocollo@pec.provincia.bs.it

Arpa Lombardia

Dipartimento di Brescia

dipartimentobrescia.arpa@pec.regionelombardia.it

Soprintendenza archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Bergamo e Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Comunità Montana di
Valle Camonica

protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

Autorità di bacino del fiume Po
PARMA

protocollo@postacert.adbpo.it

OGGETTO: verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) inerente il procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 160/10 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini in località Rive da parte dell'azienda agricola due zeta di Zampatti Lino Andrea. **Avviso convocazione conferenza di verifica.**

In riferimento alla nota pari oggetto del 16 ottobre 2020 con nostro protocollo 50654/2020, la scrivente Agenzia, dopo attenta analisi della documentazione e degli elaborati grafici pervenuti, valutate le minime ripercussioni dell'intervento sull'ambiente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento: TdP dott. Alberto Zanoni

[✉ a.zanoni@ats-montagna.it](mailto:a.zanoni@ats-montagna.it) ☎ 0364/329355



all'esclusione dalla procedura VAS.

Si sottolinea, nel contempo, che la deroga in favore di una riduzione delle **distanze minime indicate dalle Linee Guida di Regione Lombardia**, di cui si allega un estratto, possa acuire i contrasti tra abitazioni civili, siano esse occupate stabilmente da residenti o saltuariamente da turisti, e la conduzione dell'attività zootecnica; per altro corre l'obbligo di rendere edotti che la stessa azienda Agricola è stata protagonista in passato di inconvenienti igienico sanitari causati da modalità gestionali inopportune.

Pertanto, pur riconoscendo la piena autonomia e potestà del Sindaco di operare deroghe in materia urbanistica, si invita codesta rispettabile Amministrazione Comunale a valutare con la giusta considerazione le problematiche sopra esposte.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE ISP VCS
dr. GABRIELE GUARDIGLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento: TdP dott. Alberto Zanoni

 a.zanoni@ats-montagna.it  0364/329355



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2626/2020

**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 212/2020**

OGGETTO: COMUNE DI VEZZA D'OGLIO. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). SUAP AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA. PARERE.

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", la cui parte seconda concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);


Visto l'art. 4 "Valutazione ambientale dei piani" della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 " Legge per il governo del territorio";

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. 8/351 del 13 marzo 2007, recante Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
- la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- la d.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, recante Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
- la d.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, recante Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei servizi e Piano delle Regole.

Premesso che il Comune di Vezza d'Oglio ha avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) dello SUAP AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA in variante al PGT vigente e che risultano nominati l'autorità procedente e l'autorità competente per la

Documento Firmato Digitalmente



VAS.

Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento di VAS in oggetto, come previsto all'allegato 1r "Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello Unico per le Attività Produttive", approvato con la citata d.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010.

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014, pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 05/11/2014, in particolare la Parte II - I sistemi Territoriali - della Normativa.

Rilevato che in data 15.10.2020, l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS hanno provveduto alla messa a disposizione sul sito SIVAS del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS dello SUAP AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA in variante al PGT del Comune di Vezza d'Oglio.

Vista la relazione istruttoria ai fini dell'espressione del parere provinciale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS in questione, predisposta dal competente Ufficio del Settore della Pianificazione Territoriale.

Ritenuto di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione istruttoria, che viene allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. n. 13/2020 del 30.01.2020.

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

1. di rendere all'autorità competente per la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, il parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. la comunicazione del presente atto all'autorità competente per la VAS interessata.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 13-11-2020

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 13-04-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



COMUNE: VEZZA D'OGLIO

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Anno 2020 – Rep. 9925 – Class. 7.4.6 – Fasc. 78

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS DELLO SUAP AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA IN VARIANTE AL PGT

Ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi" e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all'Autorità Competente un parere scritto ai fini della formazione del provvedimento di verifica.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a disposizione dal singolo Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall'Unione Europea alla Regione Lombardia.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Si premette che le valutazioni sono espresse in merito al Rapporto Preliminare ed alla documentazione depositata sul sito SIVAS a decorrere dal 15.10.2020, relativo allo SUAP AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA in variante al PGT del Comune di Vezza d'Oglio, per la realizzazione di un nuovo edificio agricolo (stalla per 47 capi di bestiame) in Località Rive, tenuto conto del PTCP vigente.

Il Comune di Vezza d'Oglio è dotato di PGT approvato con DCC n. 6 del 12.03.2009, con successive varianti, delle quali la Variante vigente approvata con DCC n. 25 del 27.10.2018, per i quali è stato espresso parere nell'ambito della relativa procedura di VAS.

La presente valutazione del Rapporto Preliminare si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l'opportunità di assoggettare la proposta di SUAP in variante al PGT ad una specifica VAS.

Come si può rilevare dal Rapporto Preliminare, l'AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA è promotrice di un progetto edificatorio finalizzato alla sostituzione delle strutture agricole esistenti, ormai inadeguate alle esigenze dell'azienda, con la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso agricolo adibito a stalla per bovini da latte per una capienza complessiva di 47 capi e la successiva demolizione del vecchio fabbricato e la riqualificazione dell'area.

Il progetto comporta variante allo strumento urbanistico, in quanto ridefinisce l'area interessata dalla "Disposizione particolare" che prefigura interventi edificatori di carattere agricolo, coerenti col Titolo Terzo della LR 12/2005, in "Ambiti ad elevato valore percettivo e paesistico" che non lo consentono, se non tramite apposita variante urbanistica.

A seguito dell'esame del Rapporto Preliminare (che richiama il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale del PGT vigente e nel quale a conclusione dello studio effettuato si afferma "come le previsioni della Variante in oggetto possano determinare potenziali impatti di entità molto ridotta, se non nulla, connessi esclusivamente alla condizione geologica dei siti"), della documentazione allegata e dei contenuti della proposta, fatte salve le espressioni degli Enti e degli Uffici competenti per le specifiche componenti ambientali e autorizzazioni, si ritiene che si possano fare le considerazioni e dare le indicazioni di seguito riportate.

Nel Rapporto preliminare si propende a porre l'attenzione sulla modifica della perimetrazione del comparto assoggettato a normativa particolareggiata, più che concentrarla sulla sostenibilità sia del progetto delle strutture proposte, che del progetto di riqualificazione del contesto, come se oggetto della procedura fosse una classica variante urbanistica puntuale al PGT.

In merito a questa modalità, si fa presente che, nel caso di "SUAP in variante al PGT", la valutazione si riferisce esclusivamente al progetto presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, precisandosi, in generale, che per quanto riguarda lo strumento SUAP di cui all'articolo 97 della LR 12/2005 è il progetto stesso a determinare, sulla base di necessità individuate, attuali e puntualmente dimostrate, la misura della variante allo strumento urbanistico (variante puntuale, insediativa o "ad hoc"), come si evince dal comma 5 bis dell'art. 97, secondo il quale in caso del mancato inizio dei lavori, entro nove mesi dal perfezionamento della variante, il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.



COMUNE: **VEZZA D'OGLIO**

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Anno 2020 – Rep. 9925 – Class. 7.4.6 – Fasc. 78

Si ricorda che, ai sensi del DPR 160/2010, tutti gli assensi necessari a consentire la realizzazione dell'intervento devono essere acquisiti nell'ambito della procedura SUAP, anche quelli di carattere ambientale relativi alla tipologia di attività condotta, eventualmente da richiedersi agli Enti e/o Uffici competenti.

L'intervento di costruzione di strutture per l'attività zootecnica di un'azienda agricola è coerente con il contesto agricolo in cui si colloca; considerato però che la trasformazione comporta, dal punto di vista ecologico, un aumento del grado di impermeabilizzazione di aree agricole, peraltro riconosciute di elevato valore naturalistico ed elementi di primo livello della RER, si ritiene sarebbe importante attivare nel contesto azioni di riequilibrio che bilancino la criticità, anche considerando che il contesto è già stato interessato da attività edificatoria.

Considerate le caratteristiche del luogo e la particolare sensibilità e visibilità del paesaggio di versante, si ritiene particolarmente importante anche l'angolazione paesaggistica. In merito all'argomento, alla qualità paesistica complessiva del luogo e la funzionalità degli elementi della rete ecologica, si pensa sarebbe positivo porsi l'obiettivo di una sostenibilità vista come miglioramento della qualità paesistica, in particolare in un contesto agricolo di valore paesistico ambientale e percettivo, ad esempio studiando attentamente l'inserimento dei nuovi volumi (nelle forme, dimensioni, colori, ecc.) anche in termini di qualità edilizia architettonica dei manufatti, seppure di tipologia agricola, e anche in funzione del recupero dell'immagine rurale tipica del luogo.

Orientamento che sembra sia proprio anche del PGT e dell'art. 66 "Ambiti ad elevato valore percettivo e paesistico" delle NTA del Piano delle Regole, che peraltro dispone la redazione di uno specifico studio di impatto paesistico.

In merito all'argomento, si richiama la Scheda IV.c.1 "Ambiti di elevato valore percettivo" dell'allegato I alla Normativa del PTCP, la quale fra i vari indirizzi prevede, per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi, la ricerca di coerenza con il contesto paesistico di contorno, evitando soluzioni formali e materiche che creino contrasto con l'edilizia tradizionale che caratterizza il quadro paesistico consolidato.

Si ricorda la verifica dell'eventuale sussistenza di criticità riguardo alle fasce di rispetto a scopo sanitario di cui all'art. 34 del PTCP, dovuta alla possibile presenza di residenze nelle vicinanze. Si rimanda pertanto alla corretta applicazione delle norme in materia ed al parere dell'Ente competente.

In merito alla VIC ed alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette.

Per la indagine inerente lo SUAP in oggetto, il quadro conoscitivo non ha indagato la rete ecologica e la rete verde sovraordinata, alle quali riferirsi, in quanto il Comune non è ancora dotato di REC.

Si ritiene quindi di precisare quanto segue.

Il territorio del Comune di Vezza d'Oglio è interessato pressoché totalmente da Elementi di Primo e Secondo Livello della RER, oltre che da "Corridoio Regionale primario ad alta antropizzazione", ed è pertanto un territorio ad alta sensibilità eco paesaggistica. Sono inoltre presenti Siti RN 2000: Parco dell'Adamello, oltre che una porzione del Parco Nazionale dello Stelvio.

Lo SUAP riguarda una porzione di territorio sita in Località Rive ed interessata:

- nella RER: dal Primo Livello e dal Corridoio ecologico primario;
- nella REP: oltre che dai valori della RER succitati (Art. 47 Normativa PTCP), dall'appartenere a "Aree di elevato valore naturalistico" (Rif. Art. 44 Normativa PTCP); inoltre l'area interessata dallo SUAP si trova in corrispondenza della direttrice di permeabilità del VARCO n. 165, tuttavia non la compromette, semmai, a seguito delle demolizioni degli edifici esistenti più prossimi, pare sarà limitata la presenza di ulteriori barriere;
- nella Rete Verde: dagli elementi della RER succitati e da "Insediamenti produttivi agricoli". E' presente inoltre un sentiero ed è prossimo il Torrente Paghera.

Data la natura dello SUAP, che vede la necessità di intervenire in un'area sensibile, in quanto appartenente sia al Corridoio ecologico primario, sia alla RER di primo livello, sono da attuare azioni di mitigazione e compensazione ecologica.


Vista la documentazione di progetto, non pare siano state previste mitigazioni e compensazioni di tipo ecologico intese nei termini di arricchimento vegetazionale delle aree di proprietà, in stretta relazione all'intorno.

Si rimane in attesa quindi di un progetto di mitigazione e compensazione volto ad un migliore inserimento eco paesaggistico del manufatto, tanto più che l'area appartiene ad Elementi di Primo livello della RER ed al Corridoio ecologico primario regionale.

Al proposito si richiama - condividendolo - anche quanto espresso dal parere pervenuto dal direttore del Servizio foreste e bonifica montana della Comunità Montana di Valle Camonica in data 23 ottobre 2020, al quale si rimanda.

In particolare dovrà essere predisposto un progetto a scala adeguata, accompagnato da relazione illustrativa che descriva l'analisi dell'intorno e l'inserimento di adeguate scelte botaniche in relazione al contesto, e pertanto autoctone.

Il progetto dovrà pertanto assicurare sì una mitigazione visiva delle nuove strutture, ma anche determinare un aumento del valore ecologico dell'area circostante (e con questo contribuire ad assumere un valore compensativo dell'area che



COMUNE: **VEZZA D'OGLIO**

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Anno 2020 – Rep. 9925 – Class. 7.4.6 – Fasc. 78

viene impermeabilizzata), attraverso l'utilizzo di specie arboree ed arbustive che saranno precisate in tipo, numero e sesto d'impianto. Progetto grafico e relazione illustrativa, unitamente agli altri elaborati, faranno parte degli elaborati di progetto allegati alla convenzione con il Comune.

Per quanto attiene la VIC è stato effettuato uno studio di Incidenza della variante al PdR del PGT (per consentire la demolizione di edifici esistenti e la costruzione di una nuova stalla) rispetto ai Siti RN 2000.

Il livello di approfondimento attuato fa ritenere che lo studio sia stato sufficientemente indagato. Esso ha infatti preso in considerazione - oltre a: distanza, orografia, consistenza della variante in argomento - anche le incidenze/tipologie di impatto potenziale delle opere sia in fase di cantiere che ad interventi ultimati, rispetto ai Siti RN 2000 prossimi e pertanto alle specie ed habitat oggetto di conservazione.

In uno specifico paragrafo sono state indagate ed individuate misure di mitigazione in relazione: alla illuminazione, alla tutela dell'avifauna, alla gestione dei reflui, al ripristino del cotico erboso nelle adiacenze delle opere (sia per gli edifici demoliti che per quello di nuova costruzione) una volta terminato il cantiere.

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, vista l'analisi condotta per gli elementi di progetto in termini di possibili incidenze dirette o indirette sui Siti RN 2000 sia entro il territorio comunale che per quelli confinanti con il medesimo, si ritiene che il grado di approfondimento operato è stato sufficiente ad accertare la mancanza di rischi sulla conservazione di specie ed habitat dei Siti RN 2000 presenti sul territorio,così come confermato con atto Dirigenziale n. 2563/2020 del 10/11/2020.

Altre eventuali valutazioni saranno espresse in sede di compatibilità con il PTCP.

Infine si ricorda la necessaria produzione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT (allegato 6 alla dgr Lombardia 19/06/2017 n. X/6738 - ex allegato 15 dgr L. IX/2616/2011) e del PGRA.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate.

Tecnico referente
per l'Ufficio VAS
Francesco Vavassori



Class. 6.3 Fascicolo 2020.3.43.65

Spettabile

Comune di Vezza d'Oglio
Via Nazionale, 91
25059 Vezza d'Oglio (BS)
Email: protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

Oggetto : PROCEDIMENTO SUAP RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. N.160/10 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO AGRICOLO ADIBITO A STALLA PER BOVINI IN LOCALITA RIVE, DA PARTE DELL'AZIENDA AGRICOLA DUE ZETA DI ZAMPATTI LINO ANDREA – UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

In esito al deposito degli atti afferenti la verifica di assoggettabilità di cui all'oggetto si riporta di seguito il contributo espresso dal responsabile dell'istruttoria.

Il comune di Vezza d'Oglio, che è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 6 del 12 marzo 2009, successivamente sottoposto a rettifiche e varianti, con delibera di Giunta comunale n. 31 del 18.09.2020, ha dato avvio alla procedura di SUAP per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso agricolo in Loc. Rive proposto dai Sigg., Zampatti Lino e Zampatti Andrea, titolari dell'azienda agricola interessata.

Il progetto funzionale allo svolgimento delle attività agricole prevede la realizzazione di una nuova stalla per bovini da latte per una capienza complessiva di 47 capi in stabulazione libera su cuccetta senza paglia. Le dimensioni esterne della stalla sono di 35,30 m x 25,50 m; in aderenza alla stalla, in lato ovest, è prevista la realizzazione di locali al servizio dell'attività per ulteriori 5,00 m. Sotto il pavimento della stalla, totalmente all'interno del perimetro, è prevista la realizzazione di una vasca di accumulo dei liquami per oltre 360 mc. Il progetto prevede altresì la costruzione di due vasche di accumulo dell'acqua meteorica per complessivi 140 mc di capienza. Al piano terra del fabbricato principale, oltre alla stalla ed ai relativi vani accessori (locale di mungitura, con annessa sala frigo e sala macchine - ripostiglio con servizi igienici, docce, spogliatoio centrale termica e ufficio) è previsto uno spazio necessario al parcheggio dei mezzi agricoli.

Dal calcolo effettuato si evince che sono state considerate 47 vacche in lattazione da 600 kg cadauna, cui corrisponde una produzione annua di circa 930,6 mc di liquame (fattore tabellare di 33 mc/t p.v./anno). Per l'allevamento in questione, la norma richiede uno stoccaggio minimo per 120 gg corrispondenti nel caso specifico ai circa 306 mc. pertanto il conteggio effettuato risulta congruo. Tuttavia, nel calcolo esposto non si è tenuto conto delle acque di lavaggio della sala di mungitura, che in base ai valori tabellari previsti per le sale di mungitura senza sala di attesa ammonterebbero a circa 257 mc/anno

Struttura competente:

Responsabile del procedimento: Dr. Fabio Cambielli – Mail:f.cambielli@arpalombardia.it

Responsabile dell'istruttoria: Geom. Marcella Don tel.:0307681448 mail:m.don@arpalombardia.it

da sommare ai 931mc di liquami per un totale di circa 1188 mc/anno; quindi lo stoccaggio minimo necessario ammonterebbe a circa 391 mc, pertanto superiore a quello stimato in progetto di 360 mc. Si rappresenta inoltre che i valori dimensionali della vasca riportati in planimetria non sono chiari. In relazione alla presenza di docce e servizi igienici non è stato evidenziata la metodologia di scarico prevista.

Si fa presente infine che la D.gr richiamata nella relazione (16 maggio 2016, n. X/5171) non è pertinente in quanto riferita a zone vulnerabili, inoltre tale D.gr è stata superata dalle D.g.r. 2 marzo 2020 n. 2893 per gli ambiti vulnerabili e D.g.r. 30 marzo 2020 n. 3001 per quelli non vulnerabili.

Il fabbricato agricolo in oggetto è ubicato al piede del versante sinistro idrografico dell'Alta Valle Camonica, ad una quota di circa 1035 m slm. Dal punto di vista geomorfologico, il settore di indagine è posto al margine orientale del conoide alluvionale del torrente Val Paghera. La superficie del sito è caratterizzata da acclività blande ed è attualmente adibita allo stazionamento di bestiame. Il settore di interesse è ubicato in classe 3Cn (*fattibilità con consistenti limitazioni alla destinazione d'uso per la presenza di un'area di conoide completamente protetta*). In questa classe ricadono le aree con consistenti limitazioni alla destinazione d'uso subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire maggiore conoscenza geologica tecnica e idrogeologica dell'area e del suo intorno, *si osserva tuttavia che la relazione urbanistica agli atti non rileva la necessità di porre particolari prescrizioni.*

Il Direttore
Dipartimento ARPA di Brescia
FABIO CAMBIELLI

*Responsabile del Procedimento :Dr. Fabio Cambielli – Mail:f.cambielli@arpalombardia.it
Responsabile del procedimento: Geom. Marcella Don Tel. 030681447 – Mail: m.don@arpalombardia.it*